

Como, 18.3.2021

INFORMATIVA MENSILE N. 3/2021

NOVITA' FEBBRAIO 2021

INDICE

FEBBRAIO 2021: NOVITA'	pag. 2
1 <i>Interventi edilizi, di riqualificazione energetica e antisismici – Spese sostenute nel 2020 – Comunicazione dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo – Proroga</i>	pag. 2
2 <i>Credito d'imposta locazioni – Nuovo modello per la cessione – Ulteriori chiarimenti</i>	pag. 2
3 <i>Fatture elettroniche trasmesse mediante il sistema di intercambio che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo – Integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate</i>	pag. 5
4 <i>Fatture elettroniche – Adesione al servizio di consultazione e acquisizione – Ulteriore proroga</i>	pag. 6
5 <i>Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2021</i>	pag. 6
6 <i>Soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2021</i>	pag. 7
7 <i>Buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working – Trattamento ai fini delle imposte sui redditi</i>	pag. 8
8 <i>Brexit – Identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti del Regno Unito</i>	pag. 9
9 <i>Risoluzione contrattuale per mancato pagamento del corrispettivo – Nota di variazione IVA</i>	pag. 9
10 <i>Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2021</i>	pag. 10
MARZO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 12

FEBBRAIO 2021: NOVITA'

1	INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - PROROGA
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato dal 16.3.2021 al 31.3.2021 il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi sotto elencati.
1.1	TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI" La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: <ul style="list-style-type: none">• recupero del patrimonio edilizio;• efficienza energetica compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;• adozione di misure antisismiche compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. "bonus facciate");• installazione di impianti solari fotovoltaici compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
1.2	INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA Ai fini dell'individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto: <ul style="list-style-type: none">• se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo d'imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa;• se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa.
1.3	OMESSA COMUNICAZIONE Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047) rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
2	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058 è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021. Inoltre, con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla

<i>segue</i>	nozione di “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio” che consente di accedere al credito d’imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
2.1	CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>);• a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020). Il credito d’imposta viene riconosciuto: <ul style="list-style-type: none">• in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;• in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate (tale misura sale al 50% in caso di affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive). Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta rispettivamente nella misura “ridotta” del 20% o 10%.
2.2	IMPRESE AL DETTAGLIO - NOZIONE Con riferimento a tale ultima disposizione, nella risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può rientrare nella definizione di “impresa al dettaglio” anche chi, nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa multiple, eserciti il commercio al dettaglio quale attività secondaria. In particolare, l’Agenzia ha affermato che può accedere al credito d’imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per la locazione: <ul style="list-style-type: none">• non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio;• ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione. La medesima società non potrà invece usufruire del credito d’imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

2.3	ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021 Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020: <ul style="list-style-type: none">• riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali);• è stato, poi, esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali);• ne è stata successivamente riconosciuta la spettanza, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31.12.2020;• con i decreti "Ristori", è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;• da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i>.
2.4	UTILIZZO DEL CREDITO Il credito d'imposta può essere: <ul style="list-style-type: none">• utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920");• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;• ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta).
2.5	COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. In proposito, si ricorda che: <ul style="list-style-type: none">• la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta va inviata dal cedente tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021;• il cessionario comunica l'accettazione della cessione all'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet della stessa Agenzia;• a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario che abbia accettato può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (codice tributo "6931" per la compensazione nel modello F24).
2.6	NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta locazioni era stato originariamente approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739. Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d'imposta ha però comportato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché esso è stato aggiornato: <ul style="list-style-type: none">• prima, con il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222, che ha consentito la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e previsto la possibilità di procedere all'invio anche tramite intermediari;• da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058, che ha reso possibile la cessione anche per i primi 4 mesi del 2021. In particolare, il modello approvato con il provv. 43058/2021 include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli "cedibili" ed inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d'imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni.

3	FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Con il provv. 4.2.2021 n. 34958, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il provvedimento definisce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell'imposta dovuta e non versata.</p>
3.1	PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE <p>Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell'intermediario delegato, due distinti elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none">• il c.d. "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;• il c.d. "Elenco B", modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall'1.1.2021, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, benché ve ne sia l'obbligo. <p>L'Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sommatoria degli importi ("Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o "Importo" per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;• il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti);• non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza di operazioni che non devono essere assoggettate ad imposta – pur essendo annoverabili fra quelle per le quali si applica l'imposta – il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali" (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione.
3.2	CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE <p>Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, comunicherà tale informazione all'Agenzia delle Entrate <i>"spuntando gli estremi delle singole fatture"</i>.</p> <p>Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l'imposta, che non sono state individuate dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Le modifiche possono essere operate "in modalità puntuale" o "massiva". In quest'ultimo caso il servizio <i>web</i> dell'Agenzia consente il <i>download</i> del <i>file</i> XML dell'Elenco B e il successivo <i>upload</i> del <i>file</i> modificato.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi.</p>

3.3	INVIO DEI DATI DEFINITIVI Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare – o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – l’Agenzia delle Entrate riporta, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dell’imposta di bollo dovuta, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate.
3.4	RAVVEDIMENTO Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini potrà versare l’importo dovuto avvalendosi del servizio <i>web</i> dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.
3.5	RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il provv. 4.2.2021 n. 34958 definisce, infine, le modalità per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni. Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.
4	FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2021 n. 56618, ha disposto che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021. Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch’esso proposto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Parere del Garante della privacy L’ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell’interlocuzione con l’Autorità Garante della <i>privacy</i> per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, correlate all’applicazione dell’art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i <i>file</i> delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”) per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo loro proprie.
5	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021 L’INPS, con la circ. 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
5.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">• al 25%;• ovvero al 23,35%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

5.2	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">• al 25,09%;• ovvero al 23,44%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.3	RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
5.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
5.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021 Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).
5.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021 Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none">• a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;• ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
5.7	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none">• il 17.5.2021, il 20.8.2021, il 16.11.2021 e il 16.2.2022, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2021 e saldo 2021.
6	SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021 Con la circ. 5.2.2021 n. 12, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata.
6.1	ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate: <ul style="list-style-type: none">• l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL;• l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

<i>segue</i>	<p>Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 34,23%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;• 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. <p>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
6.2	<p>ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI</p> <p>Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si applica invece l'aumento dell'aliquota dello 0,26% per l'anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, previsto dall'art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), al fine di finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge.</p> <p>Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2021 risulta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).</p> <p>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
6.3	<p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021</p> <p>Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).</p>
6.4	<p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021</p> <p>Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%;• 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;• 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.
7	<p>BUONI PASTO CONCESSI AI DIPENDENTI IN SMART WORKING - TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI</p> <p>Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in <i>smart working</i> non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confermando in sostanza l'irrelevanza della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ai fini dell'applicazione del regime di favore per i buoni pasto.</p>

7.1	NOZIONE DI BUONI PASTO L'art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tale disposizione prevede che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, secondo l'Agenzia delle Entrate, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.
7.2	LIMITI DI ESENZIONE PER I BUONI PASTO Si ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente <i>"le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica"</i> .
8	BREXIT - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
8.1	ALTERNATIVITÀ CON L'ISTITUTO DELLA RAPPRESENTANZA FISCALE Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della <i>Brexit</i> , dall'1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono continuare a scegliere se identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020.
8.2	RAPPORTI PREGRESSI L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale ai fini IVA o di un numero identificativo IVA, nominato o rilasciato precedentemente all'1.1.2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
9	RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - NOTA DI VARIAZIONE IVA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 119, ha chiarito che nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Resta fermo il termine per emettere la nota dettato dall'art. 19 del DPR 633/72, corrispondente al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
9.1	NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE La questione esaminata dall'Agenzia delle Entrate concerne una società che fornisce energia elettrica e gas la quale, a fronte dell'erogazione del servizio, non riceve il pagamento del corrispettivo. In alcune circostanze, i clienti cambiano fornitore senza provvedere al pagamento degli importi addebitati successivamente, mentre, in altre, non adempiono al pagamento delle somme dovute per l'erogazione dell'energia esercitando successivamente il diritto di recesso al fine di modificare il proprio fornitore.

	<p>L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la società fornitrice, di emettere nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a seguito dell'avvenuta risoluzione contrattuale, da individuarsi nel momento in cui avviene la materiale interruzione della fornitura nei confronti del cliente inadempiente.</p> <p>Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (fornitura di energia elettrica e gas), ai sensi dell'art. 26 co. 9 del DPR 633/72, la risoluzione per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in essere tra le parti.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate si conforma all'orientamento della Cassazione, che, nei casi in cui la risoluzione del contratto è conseguenza dell'inadempimento del cliente, ha statuito che la variazione in diminuzione dell'IVA può essere operata per tutte le fatture, rispetto alle quali non è stato pagato il corrispettivo, emesse anteriormente alla data di risoluzione (cfr. Cass. 10.5.2019 n. 12468).</p> <p>Non rileva, inoltre, il fatto che il recesso dei clienti, che hanno cambiato il fornitore energetico, sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento del corrispettivo documentato mediante fattura.</p> <p>Essendosi verificata una causa di estinzione del contratto, il cedente/prestatore ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, <i>“senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione”</i> (Cass. 8.11.2002 n. 15696 e 17.6.96 n. 5568). Ne consegue che, una volta emessa la fattura ed assolto l'obbligo di versamento dell'IVA, il fornitore può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione <i>“in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione”</i> (Cass. 10.5.2019 n. 12468), che nella fattispecie è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura.</p>
9.2	TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, essendosi verificato il presupposto per la variazione in diminuzione nel 2019, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro il 30.6.2020, termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019. L'Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che l'imposta detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento <i>“o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d'imposta 2020)”</i>.</p>
10	RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2021 <p>In relazione al primo semestre 2021, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;• dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p>

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto del c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”, in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

MARZO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.3.2021	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2020 infedele, presentato entro il 10.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
10.3.2021	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• REDDITI 2020;• IRAP 2020 (se soggetto passivo);• CMN 2020 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 10.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
10.3.2021	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2019.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
10.3.2021	Stampa scritture contabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2019.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>
10.3.2021	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi all'anno 2019;• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
16.3.2021	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2021", approvato dall'Agenzia delle Entrate;• nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;• i redditi esenti.
16.3.2021	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2021	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2021".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.</p>
16.3.2021	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle somme e valori corrisposti;• delle ritenute operate;• delle detrazioni d'imposta effettuate;• dei contributi previdenziali trattenuti.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2021", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2020 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2020" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2020), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2021".</p>
16.3.2021	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei dividendi corrisposti;• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021).</p>
16.3.2021	Certificazione <i>capital gain</i>	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2020. L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>
16.3.2021	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2020, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;• delle ritenute operate.
16.3.2021	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	<p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2020 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2020 con riferimento:</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
16.3.2021	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2020, per il pagamento delle spese per: <ul style="list-style-type: none">• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;• gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
16.3.2021	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2020 degli interessi passivi e oneri accessori;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2021	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2020 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2021	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2021	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2020, senza il tramite del sostituto d'imposta;• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2021	Comunicazione spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2021	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	<p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2020, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;• ai contributi versati nell'anno 2020, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
16.3.2021	Trasmissione dati spese funebri	<p>I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2020, con riferimento a ciascun decesso;• i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2021	Trasmissione dati spese asili nido	<p>Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle spese sostenute dai genitori nel 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;• ai rimborsi delle rette, erogati nel 2020, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
16.3.2021	Trasmissione dati spese scolastiche	<p>Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2020 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;• in relazione a ciascuno studente. <p>La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2020, non contenuti nella Certificazione Unica.</p>
16.3.2021	Trasmissione dati spese universitarie	<p>Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi all'anno 2020 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;• con riferimento a ciascuno studente.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2021	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	<p>I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2020;• con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2021	Trasmissione dati erogazioni liberali	<p>Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none">• erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2020 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;• erogazioni liberali restituite nell'anno 2020, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2021	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, che scadevano nei mesi di novembre e dicembre 2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione;• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021.
16.3.2021	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal numero dei libri e registri;• dalle relative pagine.
16.3.2021	Versamento saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021).</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 30.6.2021, maggiorando le somme da

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; <ul style="list-style-type: none">• oppure entro il 30.7.2021, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2021	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2021;• versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.3.2021	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2021;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 non è di almeno 500,00 euro.
16.3.2021	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none">• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;• in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.
19.3.2021	Domande contributi formazione autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi: <ul style="list-style-type: none">• al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni";• utilizzando l'apposito modello;• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2021@pec.it. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.3.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di febbraio 2021, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.3.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.3.2021	Versamento somme sospese da riscossione coattiva	<p>I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 28.2.2021 in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cartelle di pagamento;• agli accertamenti esecutivi;• agli avvisi di addebito INPS.
31.3.2021	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	<p>I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none">• recupero del patrimonio edilizio;• efficientamento energetico;• adozione di misure antisismiche;• recupero o restauro della facciata degli edifici

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		esistenti; <ul style="list-style-type: none">• installazione di impianti solari fotovoltaici;• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
31.3.2021	Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore	Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine: <ul style="list-style-type: none">• di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);• oppure di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.3.2021	Adeguamento delle imprese sociali	Le imprese sociali, già costituite al 20.7.2017, devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112. Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine: <ul style="list-style-type: none">• di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;• oppure di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.3.2021	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": <ul style="list-style-type: none">• se nell'anno 2020 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;• al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.3.2021	Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI	I soggetti che, entro il 31.12.2020, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: <ul style="list-style-type: none">• presentando la dichiarazione omessa;• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019 e non è stata altresì versata l'IMU/TASI dovuta per il 2019, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: <ul style="list-style-type: none">• la presentazione della dichiarazione omessa;• il versamento dell'IMU/TASI dovuta;• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2021	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari:</p> <ul style="list-style-type: none">• sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, effettuati o da effettuare nell'anno 2021, al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali;• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati o da effettuare nell'anno 2021, al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% sul valore incrementale degli analoghi investimenti effettuati nell'anno 2020.
31.3.2021	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	<p>Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2020 devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione;• al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2021	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	<p>Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;• comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2021	Dichiarazione per la "Tobin tax"	<p>I contribuenti che, nel 2020, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT";• in via telematica. <p>In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.4.2021	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>

Studio Gorini s.r.l.